



GARANZIE FIDEJUSSORIE

IN CASO DI GARANZIA PRESTATATA CON FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA E/O BANCARIA, OCCORRERA' INSERIRE LA SEGUENTE CLAUSOLA NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI:

“L'ASSICURAZIONE O L'ISTITUTO DI CREDITO RESTERA' COMUNQUE OBBLIGATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO:

A) SINO ALLA RESTITUZIONE DELLA POLIZZA IN ORIGINALE DA PARTE DEL CONTRAENTE;

OPPURE

B) SINO AL RILASCIO DI APPOSITA DICHIARAZIONE LIBERATORIA DA PARTE DEL COMUNE.

QUANTO SOPRA INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI SCADENZA RIPORTATA IN POLIZZA O ALTRO ATTO COSTITUTIVO”

N.B.: LE FIDEJUSSIONI BANCARIE DOVRANNO PORTARE LA CLAUSOLA: “TACITAMENTE PROROGATA DI ANNO IN ANNO (O DI SEMESTRE IN SEMESTRE) SINO ALLA RESTITUZIONE DELL'ORIGINALE DA PARTE DEL BENEFICIARIO”.

SI RICORDA CHE VERRANNO ACCETTATE COME GARANZIE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE FIDEJUSSIONI BANCARIE O ASSICURATIVE RILASCIATE DA IMPRESE ISCRITTE ALL'I.S.V.A.P..